



FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
DI MIRANDOLA

PARTE SPECIALE Q

REATI TRIBUTARI

Parte speciale Q

REATI TRIBUTARI

La presente parte speciale ha lo scopo di illustrare, in primo luogo, i processi della Fondazione che, sulla base delle risultanze emerse dall'attività di *risk mapping*, sono ritenuti maggiormente esposti al rischio della commissione dei reati tributari - come illustrati all'interno del Manuale Penale -, e, in secondo luogo, gli strumenti di controllo posti a presidio dei processi stessi.

1. Processi rilevanti con riferimento ai reati tributari

Durante l'attività di implementazione del modello, si è ritenuto opportuno censire, oltre ai processi che presentano un rischio diretto di rilevanza penale – come quelli inerenti le attività di redazione e presentazione delle dichiarazioni a fini d'imposta -, anche quei processi che possono rivelarsi strumentali o, comunque, di supporto alla commissione degli illeciti in oggetto, tra cui il processo di gestione del personale e il processo di gestione degli acquisti di beni e servizi, nell'ambito dei quali possono essere realizzate o dissimulate operazioni utili a sorreggere falsità eventualmente contenute nelle dichiarazioni.

Tali processi sono indicati nella Tabella esplicativa allegata al Modello e, ivi, abbinati ai reati alla cui realizzazione si ritengono maggiormente esposti e vengono, per completezza, di seguito riportati:

- Processo di gestione del patrimonio
- Gestione degli investimenti finanziari
- Gestione dei cespiti mobiliari e immobiliari
- Selezione di advisor e gestori del patrimonio
- Processo erogativo
- Processo finanziario
- Gestione degli acquisti di beni e servizi
- Rapporti con l'amministrazione finanziaria
- Bilancio e contabilità
- Gestione degli adempimenti in materia fiscale

2. Presidi a prevenzione della commissione di reati tributari

Per quanto concerne gli elementi di controllo previsti ai fini della minimizzazione del rischio-reato, sono indicati, nell'ambito del Manuale dei protocolli preventivi, i protocolli adottati dalla Fondazione a presidio della dei singoli processi menzionati al punto 1.

Vengono di seguito riportati i principi generali di comportamento a cui i destinatari del Modello devono uniformarsi al fine di scongiurare la commissione dei reati tributari all'interno della Fondazione e i compiti in merito sussistenti in capo all'Organismo di Vigilanza.

2.1. I principi generali di comportamento

I soggetti coinvolti nei predetti processi sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal modello e, in particolare, dal codice etico di FCR Mirandola.

In generale è fatto di divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di

- reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle disposizioni contenute nel Codice etico;
 - porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste ai fini della prevenzione dei reati tributari.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto sempre divieto in particolare di:

- erogare prestazioni non giustificate;
- omettere la registrazione documentale dei fondi dell'Ente e della relativa movimentazione;
- eseguire pagamenti o incassi in contanti per ammontare superiore a quelli consentiti dalla normativa;
- violare l'obbligo di identificazione delle controparti finanziarie;
- eseguire pagamenti a enti o società non identificate o non appartenenti all'organizzazione che ha fornito, o ceduto, i beni, o i titoli, le prestazioni e i servizi;
- acquistare beni o servizi di natura anomala a prezzi e valori manifestamente irragionevoli;
- operare con strumenti finanziari al di fuori delle limitazioni previste da leggi e statuto e con strumenti finanziari particolarmente complessi o estranei allo scopo con clausole contrattuali altamente speculative, in assenza di opportune e rigorose deleghe e attraverso metodologie non idonee a mantenere adeguate tracce delle decisioni adottate;
- acquisire partecipazioni di maggioranza al di fuori delle limitazioni previste la leggi e statuto e non rispondenti agli scopi istituzionali;
- acquistare beni o servizi senza controllarne la provenienza;
- portare in compensazione attraverso il Modello f24 crediti in realtà non esistenti, estinguendo in tal modo l'obbligazione tributaria;
- portare in compensazione attraverso il Modello f24 crediti già utilizzati e dunque non spettanti, estinguendo in tal modo l'obbligazione tributaria.

Al fine di evitare i comportamenti connessi ai reati della presente parte speciale, occorre che siano rispettate le previsioni e le procedure che seguono:

- gestione degli aspetti fiscali mediante la collaborazione con professionisti esterni e l'utilizzo di un sistema gestionale che garantisca un chiaro monitoraggio dell'attività e una precisa segregazione di funzioni;
- verifica della regolarità della gestione contabile e della redazione dei relativi registri;
- verifica della corretta procedura di definizione della base imponibile ai fini del pagamento delle imposte sui redditi;
- corretta redazione, trasmissione e archiviazione della dichiarazione tributaria annuale;
- verifica della regolarità dei pagamenti ricevuti ed effettuati, con riferimento alla correttezza e veridicità del valore della prestazione indicato nel documento attestante il pagamento;
- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;
- verifiche periodiche sulla gestione contabile e sulla tesoreria;
- verifica dell'attendibilità dei modelli dichiarativi e/o di versamento relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto rispetto alle scritture contabili, nonché della correttezza e accuratezza dei dati inseriti in tali modelli;
- conservazione / archiviazione delle scritture contabili e della documentazione di cui è obbligatoria la conservazione mediante modalità o servizi digitali che ne garantiscono la disponibilità e l'integrità.

2.2. I compiti dell'OdV

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'OdV nel documento denominato "Parte speciale D - struttura, composizione, regolamento e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza", in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV, tra l'altro, deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati di tributari, previsti dal D.lgs. n. 231/2001;
- verificare, in particolare, il rispetto delle regole procedurali e del Modello in ordine alla tenuta della contabilità e gestione degli aspetti fiscali;
- verificare periodicamente il sistema di deleghe e procure in vigore;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi di flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema sanzionatorio, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività;
- verificare la correttezza della valutazione della congruità economica degli investimenti effettuati dai soggetti competenti o dai consulenti all'uopo nominati;
- verificare l'applicazione dei punti di controllo previsti nelle procedure riferibili alla prevenzione dei reati contro la P.A. e ai delitti di cui agli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter*, 648 *ter*.1 c.p., qualora inerenti i medesimi processi rilevanti ai fini della prevenzione dei reati tributari.